

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE
DEI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI MODENA**

La Provincia di Modena con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, codice fiscale 01375710363 - rappresentata dal Presidente pro-tempore _____ in esecuzione della deliberazione consiliare n° _____ in data _____

e

Il Comune di _____ con sede legale in _____
cf/P.Iva _____ rappresentato da _____
in esecuzione della deliberazione consiliare n° _____ in data _____

Premesso che:

L' art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:

- *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
- *le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
- *per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

L'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 /1997, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio"*.

La Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 13 del 30 luglio 2015 sulla Riforma del governo regionale, all'art. 7, comma 1, "Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali" prevede che *"Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni"*.

La Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 9 comma 1 prevede che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa"* e al comma 2 che *"Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti"*.

Considerato che:

- la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello;
- alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta e, inoltre, è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale;
- la Provincia di Modena intende svolgere tale ruolo offrendo ai Comuni che lo desiderano, la possibilità di avvalersi di una serie di servizi messi a disposizione dall'Ufficio stampa della Provincia per garantire una corretta, efficace e tempestiva comunicazione attraverso i media delle principali iniziative e progetti messi in campo dai Comuni stessi.

Ritenuto che l'utilizzo da parte dei Comuni dei servizi dell'Ufficio stampa della Provincia rappresenti una opportunità per migliorare la comunicazione rivolta ai cittadini per informarli sull'attività svolta e la valorizzazione del territorio, oltre a una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, nonché il conseguimento di economie di bilancio nelle attività oggetto della convenzione stessa.

*TUTTO CIÒ PREMESSO,
TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE*

Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione

1. **La Provincia di Modena e il Comune di _____** sottoscrivono la presente convenzione al fine di usufruire dei servizi dell'Ufficio stampa della Provincia presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34, Modena.
2. L'attività in convenzione riguarda la collaborazione dell'Ufficio stampa della Provincia per l'organizzazione dell'attività di informazione del Comune sulle principali iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo, di valorizzazione territoriale e sui principali progetti pubblici di interesse sovracomunale, secondo quanto stabilito dalla legge 150 del 2000 e con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della presente convenzione.

Art.2 - Modalità dell'attività

1. L'attività prevede l'organizzazione da parte dell'Ufficio stampa della Provincia, presso la sede della Provincia o in luogo ritenuto più idoneo, da individuare in base a criteri di notiziabilità (come nel caso di mostre o presentazione di opere pubbliche di particolare rilievo) di un massimo di tre conferenze stampa all'anno sui principali progetti relativi a opere pubbliche (scuole, viabilità, verde pubblico, ambiente, inaugurazioni) o servizi pubblici e interventi rivolti ai cittadini (sportelli, uffici, protezione civile) e sulle

principali iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo e di valorizzazione territoriale.

2. Rispetto a ogni evento, l'Ufficio stampa della Provincia può predisporre un Piano di comunicazione che prevede sia la conferenza stampa sia comunicati sullo stesso evento da fare uscire in momenti diversi.
3. Per l'organizzazione delle conferenze stampa la Provincia mette a disposizione una sala di rappresentanza nella propria sede, utilizzata per questa tipologia di eventi, o altri luoghi da individuare.
4. Per le conferenze stampa nella sede della Provincia il personale dell'ufficio stampa realizza una documentazione fotografica da utilizzarsi con i media; le immagini saranno fornite – su richiesta – ai Comuni stessi che potranno utilizzarle per fini istituzionali.
5. Nell'organizzazione delle conferenze stampa la Provincia si coordina con gli altri soggetti del territorio per evitare il più possibile sovrapposizioni con altre conferenze stampa.
6. Sarà cura dell'Ufficio stampa della Provincia, predisporre, sulla base delle indicazioni del sindaco, assessori o da personale incaricato, i materiali relativi alle conferenze stampa: comunicati stampa e cartelle stampa su carta intestata del Comune e/o della Provincia o personalizzati rispetto all'evento, a seconda delle modalità da concordare.
7. Oltre alla possibilità di usufruire del servizio di conferenza stampa, il Comune, nella persona del sindaco, potrà usufruire di n. dieci comunicati stampa annuali predisposti dall'Ufficio stampa della Provincia, su indicazione del sindaco stesso, sempre sui temi indicati al punto 1 del presente articolo, per le quali si ritiene, di comune accordo, di non utilizzare lo strumento della conferenza stampa.
8. Per una maggiore visibilità delle iniziative di cui al punto 1 del presente articolo, la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale le notizie corredate da testi e foto con collegamento al sito del Comune interessato.
9. La Provincia mette a disposizione i propri canali social (Facebook e Instagram) per dare visibilità all'evento, attraverso la pubblicazione di materiale, il relink da altri canali/pagine, la produzione di post in accordo con l'Ufficio stampa.
L'utilizzo dei social network avverrà in coerenza con le disposizioni normative ed i principi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) aggiornato con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.
10. Le principali notizie di cui al punto 1 del presente articolo, saranno oggetto anche di pubblicazione telematica "*Newsletter - Provincia di Modena*".
11. Resta facoltà del Comune decidere di realizzare internamente o affidare a eventuale incarico giornalistico la realizzazione di comunicati stampa e conferenza stampa sulle tematiche non comprese nella presente convenzione.
12. Resta facoltà dell'Ufficio stampa della Provincia non assumere l'incarico, per ragioni di opportunità, o per i casi di conflitto di interesse, di comunicati stampa e conferenze stampa richiesti dal Comune. Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, l'Ufficio stampa della Provincia provvede a dare immediato riscontro e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla richiesta avanzata dal Comune.
13. Il Comune assicura la predisposizione della documentazione necessaria a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere alla trasmissione del materiale e ogni utile documentazione relativa all'evento da comunicare, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio stampa della Provincia.
14. L'Ufficio stampa della Provincia mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti negli orari di servizio dei propri giornalisti.
15. Per particolari esigenze, i giornalisti della Provincia potranno recarsi per incontri informativi presso il Comune convenzionato.

Art. 3 - Organizzazione

1. Le risorse umane e i beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della Provincia senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente convenzionato, fatte salve le deroghe espressamente indicate al successivo art. 4 della presente convenzione.

Art.4 – Norme finanziarie

1. Il Comune sostiene un costo fisso annuo anticipato di adesione alla convenzione quale contributo come compartecipazione alle spese generali di segreteria e di funzionamento del servizio pari a € 500,00 (cinquecento).
2. In caso di avvio in corso d'anno della decorrenza della Convenzione, il contributo di cui al comma precedente sarà riparametrato in dodicesimi.
3. Eventuali ulteriori spese necessarie per una più efficace comunicazione (per esempio l'impiego di service televisivi) saranno valutate a parte e non saranno comunque a carico della Provincia.

Art.5 – Durata e recesso

1. La convenzione decorre dal 01/01/2027 fino al 31/12/2029 ed è rinnovabile.
2. In caso di adesione in corso d'anno nel triennio di riferimento, la convenzione ha efficacia e decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti.
3. I Comuni e la Provincia possono comunicare, anche entro il termine di durata della convezione, la volontà di recedere in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso ha effetto alla scadenza dell'anno solare in corso.
4. Costituisce causa di risoluzione con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.
5. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia il costo fisso annuale.

Art.6 – Adesioni

1. Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri Comuni del territorio della provincia e che il servizio in oggetto potrà essere svolto anche a loro favore.

Modena, lì

Per la Provincia di Modena _____

Per il Comune di _____